

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **427/1988** (ECLI:IT:COST:1988:427)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **24/03/1988**

Deposito del **07/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13736**

Atti decisi:

N. 427

## ORDINANZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Didoné Livio, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1987), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e che l'art. 12 di tale decreto, nel sostituire l'intero testo dell'art. 164 del codice penale, ne ha innovato l'ultimo comma, stabilendo che "il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163";

e che, per giunta, questa Corte, con sentenza n. 95 del 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo novellato del comma suddetto "nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua delle vicende normative sopravvenute, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*